

Collegio di Garanzia - Prima Sezione - Decisione n.26/2020

P.N. – A.I.A.; FIGC

Vincolo di giustizia– querela – reato - autorizzazione organi federali

L'esercizio del diritto di querela non può essere limitato né subordinato ad alcuna autorizzazione da parte degli Organi federali.

Si conferma così la tesi che nello sport operano due giustizie: da un lato la giustizia sportiva, fatta di organi federali e di collegi arbitrali, che risponde a esigenze tipiche dell'ordinamento sportivo quali la necessità di affidare la risoluzione delle controversie a organi a competenza specifica e di ottenere decisioni in tempi rapidi; e, dall'altro, la giustizia statale, indispensabile garanzia delle situazioni giuridiche soggettive, se e laddove l'attività sportiva abbia rilevanza "esterna", nell'ordinamento statale. Sarebbero pertanto impugnabili innanzi al giudice statale tutti i provvedimenti che presentino una rilevanza anche esterna all'ordinamento sportivo, determinino la lesione non solo di interessi esclusivamente sportivi, ma anche di interessi giuridicamente rilevanti, anche solo connessi con quelli sportivi, cioè la lesione di posizioni giuridico-soggettive riconoscibili come diritti soggettivi o come interessi legittimi.

La decisione in esame, con la quale veniva accolto il ricorso n.6/20 proposto da P.N. contro l'Associazione Italiana Arbitri (AIA) e la Federazione Italiana Giuoco Calcio (FIGC), ha chiarito entro quali limiti possa operare il vincolo di giustizia statuendo che, ai fini dell'esercizio del diritto di querela, non è necessario inoltrare alcuna richiesta agli organi federali, ritenendo che tale diritto non possa essere in alcun modo né limitato né tantomeno subordinato ad alcuna autorizzazione.

La vicenda che ha occupato il Collegio di Garanzia, scaturisce dalla sanzione comminata dalla Commissione Disciplinare Nazionale al ricorrente P.N. consistente nel ritiro della tessera, per l'asserita violazione dell'art.40 n.3 lett.d) del Regolamento Associativo.

In presenza di una serie di condotte diffamatorie, poste in essere attraverso l'invio di e-mail diffuse su tutto il territorio nazionale ed in conseguenza del diniego di autorizzazione ad agire da parte del Presidente dell'AIA, P.N. aveva ugualmente sporto denuncia/ querela nei confronti di ignoti, pur essendo ragionevolmente certo

della paternità delle mail in questione. All'esito delle indagini preliminari la Procura della Repubblica di C. aveva disposto il rinvio a giudizio di R.D.A. (stesso soggetto inizialmente ritenuto da P.N. autore delle mail); anche in questo caso la richiesta di autorizzazione per la costituzione come parte civile non aveva trovato riscontro positivo e, in conseguenza, P.N. non si era costituito parte civile nel processo penale né aveva proposto alcuna azione giudiziaria nei confronti di R.D.A.

A seguito di tale situazione, P.N. era stato dapprima deferito e successivamente sanzionato dalla Commissione Disciplinare Nazionale con la sospensione per due anni.

Con la decisione in oggetto, il Collegio di Garanzia annulla la sanzione di ritiro della tessera ed il provvedimento di sospensione per due anni. Nella decisione infatti, vengono chiariti entro quali limiti possa operare il vincolo di giustizia sportiva nel caso di commissione di reati, ritenendo pacifico che il diritto di querela non possa subire alcuna limitazione da parte degli Organi Federali considerata l'inidoneità della giurisdizione sportiva a garantire i diritti del soggetto leso da uno o più reati, per i quali è necessario l'intervento del giudice ordinario a garanzia delle situazioni giuridiche soggettive

Ed invero, il vincolo di giustizia sportiva, stabilisce che gli statuti ed i regolamenti federali debbano prevedere che gli affiliati e i tesserati accettino la Giustizia sportiva così come disciplinata dall'ordinamento sportivo salvo specifica autorizzazione da parte del Consiglio Federale F.I.G.C. per gravi ragioni di opportunità. La potestà normativa ed amministrativa dell'ordinamento sportivo, in Italia, trova riconoscimento nell'art.1 della legge 17 ottobre 2003 n. 280, secondo cui: *“la Repubblica riconosce e favorisce l'autonomia dell'ordinamento sportivo nazionale [...] i rapporti tra l'ordinamento sportivo e l'ordinamento della Repubblica sono regolati in base al principio di autonomia, salvi i casi di rilevanza per l'ordinamento giuridico della Repubblica di situazioni giuridiche soggettive connesse con l'ordinamento sportivo”*.

In buona sostanza, vi è una riserva di giurisdizione statale in tutti i casi in cui le sanzioni o gli atti sportivi acquisiscano rilevanza per l'ordinamento generale in quanto lesive. Al soggetto sportivo, pertanto, vengono riconosciuti tutti quei diritti costituzionalmente garantiti, quali l'art. 24 cost. relativo al diritto di agire per la tutela dei propri diritti ed interessi legittimi e che nessuno può essere distolto dal giudice naturale disciplinato dall'art. 25 cost.

Sussistono, quindi, due tipologie di giustizia: sportiva ed ordinaria. La prima, è diretta alla soluzione delle controversie relative all'ordinamento sportivo mentre la seconda, tende a tutelare le situazioni giuridiche soggettive, anche connesse

all'attività sportiva, a patto che abbiano rilevanza esterna ovvero in seno all'ordinamento statale.

Seguendo tale iter argomentativo, pertanto, il Collegio ha accolto il ricorso proposto e, conseguentemente, annullato la sanzione di ritiro della tessera irrogata nei confronti del ricorrente ed il provvedimento di sospensione, ponendo un importante precedente in una materia, quale quella della rilevanza del vincolo di giustizia in relazione alla materia penale, molto dibattuta.

(a cura del dott. Fernando Rizzi; fernandorizzi5588@gmail.com; Coordinamento Calabria)